



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Enel Produzione S.p.A.  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

Al Ministero della cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento territorio e ambiente  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

Alla Regione Molise  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Regione Lazio  
Ufficio Valutazione Impatto Ambienta  
[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

Alla Provincia di L'Aquila  
[urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

Alla Provincia di Isernia  
[protocollo@pec.provincia.isernia.it](mailto:protocollo@pec.provincia.isernia.it)

Alla Provincia di Frosinone  
[protocollo@pec.provincia.fr.it](mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it)

Al comune di Castel San Vincenzo  
[comune.castelsanvincenzo.is@pec.ancitel.it](mailto:comune.castelsanvincenzo.is@pec.ancitel.it)

Al comune di Pizzone  
[comunedipizzone@pec.it](mailto:comunedipizzone@pec.it)

Al comune di Alfedena  
[comune@pec.comune.alfedena.aq.it](mailto:comune@pec.comune.alfedena.aq.it)

Al comune di Montenero Val Cocchiara  
[ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it](mailto:ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it)

Al comune di Barrea  
[comune.barrea@pec.it](mailto:comune.barrea@pec.it)

Al comune di Scontrone  
[comunesccontrone@pec.it](mailto:comunesccontrone@pec.it)

Al Comune di Castel di Sangro  
[comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it)

Al comune di Picinisco  
[info@comunepiciniscopec.it](mailto:info@comunepiciniscopec.it)

Al comune di San Biagio Saracinisco  
[comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it](mailto:comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it)

Al comune di Rocchetta a Volturno  
[sindaco@pec.rocchettaavolturno.eu](mailto:sindaco@pec.rocchettaavolturno.eu)



EUROPARC  
Turismo Sostenibile  
nelle Aree Protette



PATRIMONIO  
DELL'UMANITÀ



Al comune di Cerro al Volturno  
[protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it)

Al comune di Acquaviva d'Isernia  
[comuneacquavivadisernia@pec.it](mailto:comuneacquavivadisernia@pec.it)

Al comune di Rionero Sannitico  
[comune.rionerosannitico@pec.leonet.it](mailto:comune.rionerosannitico@pec.leonet.it)

Alla Regione Molise - Direzione Generale VI  
Servizio Conservazione della Natura  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

All'ARTA Abruzzo  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

All'ARPA Molise  
[arpamolise@legalmail.it](mailto:arpamolise@legalmail.it)

All'ARPA Lazio  
[direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)

All'Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale  
[protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

**OGGETTO:** ( ID: 993 ) Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio". Codice MyTERNA n. 202102525. Proponente: Enel Produzione S.p.A. - Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento

Con riferimento alla nota MASE, prot. 129329 del 07.08.2023, con la quale si chiede ai soggetti in indirizzo, tra i quali questo Ente, di esprimersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi si rappresenta quanto segue.

L'opera proposta prevede la modifica/potenziamento della centrale all'aperto insistente nel Comune di Pizzone (IS), tramite la realizzazione di una nuova centrale in caverna da circa 300 MW. L'area interessata ricade nel perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, territorio sottoposto, ai sensi della legge n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, tra l'altro, la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici nonché la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici (art. 1 L. 394/91).

Tale destinazione preclude, per le ragioni di seguito chiarite, ogni ipotesi di modificazione del regime delle acque.

Infatti, l'art. 11 della legge 394/91, al comma 3, stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 5" (in tema di diritti reali e usi civici delle collettività locali), nei parchi, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare



EUROPARC  
Turismo Sostenibile  
nelle Aree Protette



PATRIMONIO  
DELL'UMANITÀ





riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) ... b) ... c) la modificazione del regime delle acque; d), e), f), g), h).

La portata effettiva di tale divieto è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.19389 del 09/11/2012.

Secondo la Suprema Corte tale norma impone, inequivocabilmente, nei parchi, il divieto di tutte, indistintamente, le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

Tale affermazione di principio è ulteriormente declinata laddove il Legislatore, precisando ulteriormente, elenca una serie di attività tra cui, alla lettera c) *"la modificazione del regime delle acque"* attività, dunque, direttamente inibita dalla legge, in quanto, ritenuta, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonea a compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e, di conseguenza, vietata già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità.

La volontà di vietare direttamente, ope legis, ogni modificazione del regime delle acque, si desume anche dalla lettura complessiva del citato comma 3, laddove la modificazione del regime delle acque è ricompresa tra le attività (quelle di cui alle lettere a, b, e, g, ed, appunto, e), che sono vietate in termini assoluti, diversamente da quelle contemplate alle lettere d, f ed h, che lo sono, in senso relativo, "se non autorizzate" dall'ente Parco.

Chiarisce la Suprema Corte che, essendo la finalità della legge sulle aree protette dichiaratamente quella di garantire e promuovere, in attuazione degli art. 9 e 32 della Costituzione nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela (cfr. art. 1, comma 1, 2 e 3, l. 394/1991), come appunto i Parchi Nazionali, la tutela dell'ambiente assume, per specifica scelta del Legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza.

Ne deriva che l'istanza della Società ENEL PRODUZIONE SPA., presentata per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, deve ritenersi assolutamente improcedibile.

Il Direttore  
Luciano Sammarone



EUROPARC  
Turismo Sostenibile  
nelle Aree Protette



PATRIMONIO  
DELL'UMANITÀ